



Spett.le

MeMMT Italia - Gruppo territoriale Umbria

Corso Mazzini n. 14

CAP 06081 - Assisi (Pg)

C.F. 91041840546

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Cap _____ Prov. _____

Via - Piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Carta d'Identità n. _____

Telefono _____ / _____ Cellulare _____ / _____

e-mail _____ Pec _____

Per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Cap _____ Prov. _____

Via - Piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione "MeMMT Italia - Gruppo Territoriale Umbria".

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (stampato sul retro di questo foglio) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____

Firma _____

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Sì

No

Luogo e data _____

Firma _____

Articolo 1 (Denominazione e sede). E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ME – MMT Italia / Gruppo Territoriale Umbria", con sede legale in **Comune di Assisi (PG)**, all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; gli organi dell'Associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicizzazione dell'avvenuto trasferimento, con esonero da responsabilità per gli uffici interessati.

Articolo 2 (Scopo). L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia e uguaglianza. Scopo dell'Associazione è in particolare: 1. Analisi delle problematiche macroeconomiche alla luce delle teorie economiche e sociali della Mosler Economics – Modern Money Theory for public purpose (ME – MMT), così come elaborate e descritte da Warren Mosler e dai ricercatori universitari accademici a lui associati. 2. Divulgazione delle ridette teorie economiche in ogni contesto ed ambito sociale ritenuto opportuno.

Articolo 3 (Attività). Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali: 1. Incontri di divulgazione pubblica, gratuita e rivolta a terzi, in merito alle tematiche relative agli scopi dell'associazione. 2. Preparazione teorica delle tematiche poste a fondamento della ME-MMT mediante periodiche lezioni gratuite organizzate dall'associazione e in favore di tutti gli associati regolarmente iscritti. A tale effetto, pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie al conseguimento dei propri fini e concedere, nel proprio interesse, grazie di ogni genere. Il tutto con esclusione e divieto di esercizio di qualsiasi altra attività, diversa da quanto sopra specificato, ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività principale, nei limiti e secondo le prescrizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 5 (Soci). Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati. I soci dell'Associazione possono essere **fondatori, effettivi ed ordinari**, tutti aventi comunque parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Per soci **fondatori** si intendono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali: la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Per soci **effettivi** si intendono coloro che hanno ottenuto la qualifica di soci effettivi decorso sei mesi dall'iscrizione nell'associazione, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali: la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Per soci **ordinari** si intendono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di soci ordinari dal Comitato Direttivo, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali a decorrere da sei mesi dalla data della propria iscrizione: la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione, se non ove consentito per legge.

Articolo 6 (Diritti e doveri dei soci). Tutti i soci maggioranni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7 (Recesso ed esclusione del socio). Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto; b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 (Organi sociali). Gli organi dell'Associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio Sindacale o Revisore Unico. Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 9 (Assemblea dei soci). L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante: 1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, e comunque a tutti gli aventi diritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; 2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata: 1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; 2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno sette giorni dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Collegio Sindacale o del Revisore Unico; 2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; 3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo; 4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; 5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; 6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di una delega. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti che abbiano ottenuto la qualifica di soci effettivi, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 10 (Consiglio Direttivo). L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) membri. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua; 3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione; 4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; 5. delibera l'ammissione dei nuovi soci; 6. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11 (Presidente dell'Associazione). Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 12 (Vice Presidente dell'Associazione). Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 13 (Segretario). Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 14 (Collegio Sindacale o Revisore Unico). L'assemblea può nominare un Collegio Sindacale o un Revisore Unico. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale e il Revisore restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale e il Revisore esercitano le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio Sindacale e il Revisore agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio. Il Collegio Sindacale e il Revisore riferiscono annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 15 (Mezzi finanziari). L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali; e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali di associati e di terzi; g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati. L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 16 (Esercizio sociale e bilancio). L'esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre due mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 17 (Scioglimento dell'Associazione). La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 18. Stante la natura dell'associazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta, fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento, salvo le destinazioni imposte dalla legge.

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio, a mezzo devoluzione a favore di altre associazioni od enti con scopi analoghi o affini e comunque di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito dalle competenti Autorità e dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 19 (Disposizioni finali). Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.